



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

ANTIRAZZISTA

Per una scuola e dell'inclusione



Nuova edizione ampliata
con la L.R. 8 giugno 2009, n. 29
*Norme per l'accoglienza, l'integrazione
partecipe e la tutela dei cittadini stranieri
nella Regione Toscana*

Per una scuola antirazzista e dell'inclusione

*Nel 70° anniversario
della firma delle leggi razziali
a San Rossore*



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

A cura di

*Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Settore Istruzione e Educazione*

*Coordinamento comunicazione ed eventi
Direzione generale della Presidenza
Settore Comunicazione istituzionale e pubblicitaria*

Ristampa ottobre 2010 - Centro stampa Giunta Regione Toscana

Indice

Introduzione	7
Delibera Regione Toscana n. 530 del 11.07.2008.....	9
Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008 (all. A).....	15
Per una scuola antirazzista e dell'inclusione (all. B).....	18
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.....	21
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 2007.....	25
Estratto della Costituzione della Repubblica Italiana	33
Estratto dello Statuto della Regione Toscana.....	37
Regio Decreto Legge del 19 aprile 1937 n. 880	39
Manifesto degli scienziati razzisti 1938	41
Regio Decreto Legge 5 settembre n. 1390	43
Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del Fascismo 1938.....	47
Introduzione alla legge regionale 8 giugno 2009, n. 29 <i>Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana</i>	49
Legge regionale 8 giugno 2009, n. 29	51

La Regione Toscana ha dedicato l'anno scolastico appena concluso al dialogo interculturale, all'inclusione, alla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza.

Abbiamo scelto questo tema perchè nel 2008 ricorreva il settantesimo anniversario del Manifesto degli scienziati razzisti e del decreto di Vittorio Emanuele III - firmato proprio in Toscana - che dettava disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana: venivano espulsi tutti gli ebrei, fossero essi studenti, insegnanti o personale ausiliario, a partire dalla scuola dell'infanzia fino all'università.

La Regione ha voluto contribuire a smontare l'architettura tanto accurata quanto infame che fu posta dal regime fascista a sostegno del razzismo e dell'antisemitismo italiano. Lo ha fatto approvando una delibera nella quale si fa proprio il "Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008" e i "Principi per una scuola antirazzista e dell'inclusione".

Il 2008, per fortuna, era anche l'anniversario di due avvenimenti significativi: il sessantesimo della *Costituzione Italiana* e della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*. La Dichiarazione Universale, un documento che andrebbe letto e commentato nelle scuole e nelle istituzioni educative, afferma che "il riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo". La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° Gennaio 1948 ha introdotto nel nostro ordinamento i fondamentali diritti di libertà ed i diritti sociali, rappresentando un vero e proprio "programma", ancora attualissimo, per il nostro Paese. Un programma ispirato dalle forze democratiche che avevano partecipato alla sconfitta del fascismo, dell'intolleranza e del razzismo.

Nel corso dell'anno scolastico appena concluso, avrete letto e vi sarete confrontati su questi temi, grazie anche alla capillare diffusione del presente opuscolo da parte della Regione Toscana. Capire i meccanismi che hanno fatto sì che si potessero esprimere i peggiori istinti dell'uomo, analizzare le risposte che sono state tentate per combattere quantomeno gli esiti di questi istinti, è fondamentale per combattere il male che ancora nel mondo si ripresenta attraverso guerra, razzismo e disuguaglianze abissali.

Ecco perché ricordare, ripercorrere, ridiscutere può avere un alto valore educativo oltre che umano. È molto importante che i giovani, gli studenti, i ragazzi, imparino ad apprezzare il valore del dialogo, ad andare al cuore dei problemi e ad argomentare le proprie convinzioni e le proprie idee.

È con questo spirito che abbiamo ritenuto importante avvalerci della collaborazione degli insegnanti e far arrivare a tutte le scuole alcuni documenti significativi che, pur nell'autonomia didattica, potessero essere d'aiuto nell'impostazione di percorsi formativi.

Claudio Martini
Presidente della Regione Toscana

Gianfranco Simoncini
Assessore regionale all'Istruzione,
alla Formazione e al Lavoro



Delibera N. 530 del 11/07/2008

Per una scuola antirazzista e dell'inclusione

LA GIUNTA REGIONALE

Ricordato che il 15 luglio 2008 saranno trascorsi 70 anni dalla pubblicazione su "Il Giornale d'Italia" del "Manifesto degli scienziati razzisti" con il compito di fissare le basi ideologiche del razzismo fascista, compilato in forma anonima e con la struttura di decalogo e che, successivamente, verrà formalmente sottoscritto da dieci scienziati italiani, e divulgato, in data 5 agosto 1938, sulla rivista specializzata "La difesa della razza";

Ricordato, altresì, che il 5 settembre 2008 ricorrerà il 70° anniversario della firma del decreto-legge 1390/1938 firmato, nella tenuta reale di San Rossore (Pisa) da Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, Benito Mussolini, capo del Governo italiano, Giuseppe Bottai, Ministro dell'Educazione Nazionale e Vittorio Thaon Di Revel, Ministro delle Finanze, recante disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana, e che prevedeva: l'espulsione dalle attività scolastiche di ogni ordine e grado degli insegnanti e degli studenti ebrei (5.600 di questi ultimi furono espulsi già nelle prime settimane dell'anno scolastico 1938/39), il divieto di iscrizione alle scuole italiane degli alunni di razza ebraica, l'espulsione di tutti i membri ebrei dalle accademie, istituti e associazioni di scienze, lettere ed arti;

Ritenuto dover assumere dette ricorrenze quali momenti di riflessione sulla capacità di porre in atto processi discriminatori, razzisti, xenofobi e antisemiti verso appartenenti a popoli, gruppi e religioni diversi;

Richiamato l'impegno della Regione Toscana nel mantenere viva nella memoria dei suoi cittadini la condanna di ogni forma di offesa nei confronti delle donne e degli uomini e per ribadire il proprio impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia, elementi costitutivi dell'identità della Toscana;

Richiamato il Meeting sui Diritti Umani che viene organizzato il 10 dicembre di ogni anno dalla Regione Toscana come momento di riflessione sui contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, di cui quest'anno, quindi, si celebra il 60° Anniversario;

Ricordato che si celebra in questo anno il 60° Anniversario della Costituzione Italiana, che all'art. 3 dichiara: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

Richiamato con preoccupazione il clima di intolleranza che sta crescendo soprattutto nel nostro paese nei confronti della popolazione rom e più in generale della fasce di recente immigrazione, verso cui assistiamo a manifestazioni di discriminazione che in alcuni casi hanno assunto i toni di vero e proprio razzismo, ed espressa la preoccupazione per le conseguenze che tale campagna rischia di produrre sui livelli di istruzione e di formazione della nostra popolazione scolastica, alla luce anche della risoluzione approvata ieri dal Parlamento Europeo con cui si esorta il governo italiano ad astenersi dalla raccolta delle impronte digitali nei campi rom, inclusi i minori, e "dall'utilizzare le impronte digitali già raccolte in attesa dell'imminente

valutazione delle misure previste e annunciate dalla Commissione, in quanto questo costituirebbe un atto di discriminazione diretta e fondata sulla razza e l'origine etnica”;

Ricordato, inoltre, l'impegno della Regione Toscana di mantenere vivo, nelle giovani e nei giovani toscani, la memoria dell'Olocausto e l'avversione verso ogni forma di razzismo e antisemitismo, attraverso l'organizzazione del “Treno della Memoria” che ha consentito, fino ad oggi, ad oltre 4000 studenti, di visitare i campi di sterminio, ma anche con una ricca molteplicità di iniziative che si realizzano durante tutto l'anno: seminari, ricerche e occasioni di dibattito, formazione degli insegnanti, (ad oggi, circa 500 insegnanti hanno partecipato a corsi di formazione), e con incontri di massa che hanno utilizzato stili di comunicazione propri dei giovani (oltre 15.000 sono stati gli studenti toscani presenti ai meeting organizzati per il “Giorno della Memoria”), al fine di rendere sempre più consapevoli gli studenti e gli insegnanti sugli orrori generati da ideologie totalitarie devastanti;

Considerata l'attività di cooperazione internazionale che la Regione Toscana persegue anche come strumento verso l'affermazione di azioni positive per l'integrazione culturale;

Richiamato il “Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008”, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, voluto dalla Regione Toscana, concepito e sottoscritto da dodici scienziati italiani, sotto forma di decalogo, che contrappone la riflessione scientifica contemporanea alle affermazioni ideologiche contenute nel “Manifesto degli scienziati razzisti” del 1938 e che afferma, tra l'altro, l'inesistenza di razze fra gli uomini;

Considerato che il sopra ricordato “Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008” deve rappresentare uno dei principi ispiratori per la definizione di valori e di comportamenti da diffondere nella scuola toscana per favorire l'inclusione contro ogni forma di razzismo, xenofobia e antisemitismo.

Ritenuto di far derivare, da quanto detto, i principi di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerata l'opportunità che detti principi siano declinati in comportamenti, pratiche e contenuti specifici nelle scuole toscane di ogni ordine e grado;

Visto, fra l'altro, che con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2005 viene stabilito che la quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche e da esse determinata nell'ambito degli indirizzi delle Regioni, sulla base dell'esercizio della loro potestà legislativa ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituita dal 20% del monte orario annuale obbligatorio mentre la quota nazionale obbligatoria del monte orario annuale rimane stabilita nell'80%;

Ritenuto pertanto che esistano le condizioni culturali per avviare un percorso di collaborazione con le scuole toscane finalizzato a dare attuazione alle linee di lavoro sopra indicate oltre che le condizioni giuridiche per concretizzare, attraverso uno specifico percorso, le opportunità contenute nella norme sopra richiamate.

A voti unanimi
DELIBERA

- Di dichiarare nella ricorrenza del 70° anniversario della pubblicazione del “Manifesto degli scienziati razzisti” e del decreto legislativo che detta disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana di cui in premessa, l’anno scolastico 2008/2009 come l’anno della scuola toscana per il dialogo interculturale e per l’inclusione contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza;

- Di far proprio il “Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008” allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di far propri i principi contenuti nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di affermare che il rispetto dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana richiede alla scuola di promuovere attivamente una cultura della convivenza, del dialogo e del rispetto tra identità, modi di essere, di pensare e di credere diversi;

- Di attivare strategie per il superamento di comportamenti individuali e collettivi che incoraggino il razzismo e un clima di conflittualità;

- Di evitare che le diversità esistenti tra gli individui si traducano in atteggiamenti discriminatori e penalizzanti da parte della scuola. Ogni comportamento contrario al riconoscimento dell’altro deve essere bandito. È attraverso l’impostazione intenzionale e critica del processo educativo nella didattica e nell’organizzazione della scuola, nelle relazioni tra alunni e personale di ogni livello, tra scuola e comunità locale che la scuola stessa qualifica il proprio ruolo per la riduzione dei processi di esclusione educativa e sociale e per lo sradicamento del razzismo dalle attività educative e dalla società in genere;

- Di affermare che il diritto di apprendere nel rispetto delle diversità ha le sue fondamenta in un quadro di leggi e indirizzi normativi di riferimento, che la scuola per prima deve rispettare;

- Di adottare la seguente piattaforma sulla base della quale sviluppare i rapporti di collaborazione con il sistema dell’educazione e dell’istruzione della Toscana e gli atti di indirizzo attraverso i quali rendere operative, attraverso uno specifico percorso, le disposizioni di cui al sopra richiamato decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 28 dicembre 2005:

a) all’inizio di ogni quadrimestre in ogni classe ed in ogni scuola, alunni, insegnanti, ausiliari, dirigenti dedicheranno una giornata per la predisposizione del Piano di gestione delle diversità che dovrà identificare le criticità e gli obiettivi di sviluppo interculturale relativi al contesto scolastico e sociale in cui si opera; definire le modalità, le azioni ed i dispositivi da porre in essere per una gestione consapevole e intenzionale della ricchezza interculturale. Il Piano di gestione delle diversità deve contenere una valutazione dell’efficacia delle misure assunte nel periodo precedente, in riferimento ad eventuali fenomeni di intolleranza manifestatisi nella scuola;

b) le differenze linguistiche e culturali non devono costituire un impedimento per l’accesso all’informazione necessaria per programmare i percorsi

personali di studio dei giovani. Le scuole devono assicurare servizi di informazione e orientamento verso le future scelte di studio e professionali che tengano conto delle radici culturali e linguistiche dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie e, in generale, delle condizioni di accesso all'informazione degli interessati. È opportuno il ricorso ad interpreti ed a mediatori culturali in tutta la varietà di situazioni in cui la comunicazione tra scuola e famiglia ha luogo ed anche per favorire l'accesso precoce dei bambini al sistema educativo che costituisce il presupposto per una più agevole inclusione nella scuola;

c) le scuole sono tenute ad accettare tutte le domande di iscrizione dei giovani residenti nel territorio di riferimento. Gli studenti provenienti da altri paesi devono essere inseriti nel percorso formativo ed al livello corrispondente alla formazione posseduta dal soggetto, evitando al tempo stesso che tra i componenti le classi vi siano differenze di età superiori, di norma, ad un anno. Per questo, la scuola deve semplificare le procedure di riconoscimento dei titoli e dei livelli di formazione posseduti dai giovani, indipendentemente dai paesi in cui sono stati conseguiti. Ciò, oltre a consentire ai giovani di collocarsi nei percorsi formativi più rispondenti alle condizioni culturali ed educative di ciascuno, deve assicurare loro di ridurre i tempi per il conseguimento del titolo e del livello di istruzione prescelto. Tutti i giovani che accedono alla scuola, ed in particolare coloro che hanno un retroterra culturale diverso da quello della maggioranza degli studenti, devono poter usufruire di un servizio di orientamento e consulenza che valuti gli apprendimenti posseduti nelle diverse aree culturali e curricolari, i bisogni di sviluppo delle lingue possedute ed il livello di conoscenza dell'italiano;

d) nella scuola l'esclusione, ed in particolare il razzismo, derivano da comportamenti ispirati dalle diverse forme di pregiudizio. La liberazione dal pregiudizio così come l'inclusione dei diversi richiede percorsi di trasformazione educativa e culturale, a cura dell'istituzione. La nuova organizzazione scolastica deve realizzarsi attraverso decisioni e processi affidati agli organi di gestione della scuola di cui il Piano di gestione delle diversità è uno strumento. I percorsi educativi per il superamento del pregiudizio e per favorire l'inclusione sono attivati a livello di gruppo ed anche individuale. Un efficace progetto per l'inclusione può essere realizzato attraverso diversi modelli: integrati o extracurricolari. Spetta ad ogni singola scuola la scelta del modello più adatto. Il modello integrato, che prevede l'integrazione delle alunne e degli alunni nella stessa classe, omogenea per età, con lo stesso curriculum richiede un forte supporto linguistico e un'offerta di formazione aggiuntiva da erogare in orario scolastico. Laddove necessario, il ricorso a modalità formative ed a percorsi extracurricolari deve comunque svolgersi nel quadro di percorsi istituzionali e garantiti;

e) l'acquisizione di competenze adeguate per consentire una personale crescita economica e sociale di tutti gli alunni, è un obiettivo da raggiungere. I giovani provenienti da situazioni socio-culturali diverse possono avere bisogno di sostegno in particolari aree del curriculum. Le iniziative di supporto che dovranno essere realizzate a tale fine, oltre a rispondere ai bisogni di formazione linguistica ed allo sviluppo di competenze dialogiche e comunicative,

dovranno soddisfare anche bisogni di apprendimento connessi a specifiche aree del curriculum. A livello metodologico, devono essere rafforzate tutte le misure che consentono il ricorso a forme personalizzate ed individualizzate di insegnamento. A questo scopo, le politiche pubbliche per l'istruzione devono impegnarsi ad investire le risorse adeguate per garantire un numero di alunni per classe rapportato alle necessità di gestione dei tempi di insegnamento e di apprendimento per una efficace pianificazione dei percorsi di inclusione;

f) la scuola deve altresì disporre di figure professionali specializzate, rintracciabili anche all'interno, grazie ad azioni formative finalizzate a costruire la scuola dell'inclusione. La formazione deve mirare soprattutto a fornire strumenti educativi per realizzare l'inclusione e impedire l'affermarsi di una cultura e di comportamenti razzisti. Il personale specializzato deve essere competente nella messa in atto di tutte le misure rivolte all'inclusione e ad impedire l'affermarsi di una cultura e di comportamenti razzisti. In particolare, la scuola deve poter disporre di personale nel fornire supporto per il superamento delle barriere linguistiche nell'insegnamento della lingua italiana, della lettura, della scrittura e della matematica;

g) è necessario superare una scuola etnocentrica che produce esclusione e conflitto. L'organizzazione della vita quotidiana della scuola deve rispettare le sensibilità religiose dei giovani consentendo loro di celebrare le festività della religione di appartenenza e favorendo altresì la reciproca conoscenza di storia, usi e tradizioni. Nelle mense scolastiche debbono essere rispettate le norme alimentari connesse alle religioni ed alle culture di appartenenza anche ricorrendo alla personalizzazione dei pasti;

h) la dimensione interculturale della didattica deve trovare riscontro nelle competenze, nelle conoscenze e nei valori che essa promuove attraverso le diverse componenti del curriculum. Uno spazio specifico deve essere dedicato all'apprendimento di conoscenze concernenti:

1. la diversità culturale, al fine di fornire elementi conoscitivi e metodologici che favoriscano il rispetto e la tolleranza tra alunni e impediscano l'insorgere della xenofobia e del razzismo, ciò anche attraverso attività di educazione delle emozioni,

2. lo studio delle relazioni internazionali, delle migrazioni, delle religioni che consentano la comprensione delle radici storiche ed economiche delle diversità,

3. lo studio della Shoah e di ogni altro sterminio;

i) il paradigma della nonviolenza, ovviamente, deve improntare le metodologie educative che non possono essere le stesse utilizzate per educare alla competizione, all'obbedienza acritica e alla soluzione violenta dei conflitti. Una pratica non violenta innovativa è la relazione educativa che insegna ad esprimersi mentre si riconosce e si ascolta, ad aprirsi all'alterità e alla diversità, a valorizzare il compromesso in alternativa al pensiero e alla pratica del fondamentalismo. È la pratica educativa che non esclude, che nega l'ideologia del "nemico" ed apre la via ad una verità aperta, mai conclusa ed assoluta;

j) l'organizzazione di attività extracurricolari deve comprendere anche iniziative che riguardino le relazioni interculturali. La mobilità internazionale dei giovani per motivi di studio o per lo svolgimento di esperienze di lavoro all'e-

stero costituisce una misura che favorisce la comprensione delle diversità ed il superamento della xenofobia. Una particolare attenzione deve essere rivolta ai rapporti tra scuola e comunità culturali e associazioni che esprimono i valori ed il patrimonio delle diversità al fine di poter ricorrere ad esse per favorirne la conoscenza da parte degli allievi e delle loro famiglie;

- Di considerare le politiche di integrazione fra bambine e bambini, ragazze e ragazzi provenienti da culture diverse come una delle priorità per l'utilizzo di eventuali risorse che potranno rendersi disponibili.

- La Regione, d'intesa con l'Amministrazione scolastica, definirà modalità e percorsi per la stipula di specifici accordi e per il reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione delle politiche relative al seguente atto. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera I della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Il Dirigente Responsabile
Elio Satti

Il Direttore Generale
Ugo Caffaz

ALLEGATO A

Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008

I. Le razze umane non esistono. L'esistenza delle razze umane è un'astrazione derivante da una cattiva interpretazione di piccole differenze fisiche fra persone, percepite dai nostri sensi, erroneamente associate a differenze "psicologiche" e interpretate sulla base di pregiudizi secolari. Queste astratte suddivisioni, basate sull'idea che gli umani formino gruppi biologicamente ed ereditariamente ben distinti, sono pure invenzioni da sempre utilizzate per classificare arbitrariamente uomini e donne in "migliori" e "peggiori" e quindi discriminare questi ultimi (sempre i più deboli), dopo averli additati come la chiave di tutti i mali nei momenti di crisi.

II. L'umanità non è fatta di grandi e piccole razze. È invece, prima di tutto, una rete di persone collegate. È vero che gli esseri umani si aggregano in gruppi d'individui, comunità locali, etnie, nazioni, civiltà; ma questo non avviene in quanto hanno gli stessi geni ma perché condividono storie di vita, ideali e religioni, costumi e comportamenti, arti e stili di vita, ovvero culture. Le aggregazioni non sono mai rese stabili da DNA identici; al contrario, sono soggette a profondi mutamenti storici: si formano, si trasformano, si mescolano, si frammentano e dissolvono con una rapidità incompatibile con i tempi richiesti da processi di selezione genetica.

III. Nella specie umana il concetto di razza non ha significato biologico. L'analisi dei DNA umani ha dimostrato che la variabilità genetica nella nostra specie, oltre che minore di quella dei nostri "cugini" scimpanzé, gorilla e orangutan, è rappresentata soprattutto da differenze fra persone della stessa popolazione, mentre le differenze fra popolazioni e fra continenti diversi sono piccole. I geni di due individui della stessa popolazione sono in media solo leggermente più simili fra loro di quelli di persone che vivono in continenti diversi. Proprio a causa di queste differenze ridotte fra popolazioni, neanche gli

scienziati razzisti sono mai riusciti a definire di quante razze sia costituita la nostra specie, e hanno prodotto stime oscillanti fra le due e le duecento razze.

IV. È ormai più che assodato il carattere falso, costruito e pernicioso del mito nazista della identificazione con la "razza ariana", coincidente con l'immagine di un popolo bellicoso, vincitore, "puro" e "nobile", con buona parte dell'Europa, dell'India e dell'Asia centrale come patria, e una lingua in teoria alla base delle lingue indo-europee. Sotto il profilo storico risulta estremamente difficile identificare gli Aarii o Ariani come un popolo, e la nozione di famiglia linguistica indo-europea deriva da una classificazione convenzionale. I dati archeologici moderni indicano, al contrario, che l'Europa è stata popolata nel Paleolitico da una popolazione di origine africana da cui tutti discendiamo, a cui nel Neolitico si sono sovrapposti altri migranti provenienti dal Vicino Oriente. L'origine degli Italiani attuali risale agli stessi migranti africani e mediorientali che costituiscono tuttora il tessuto perennemente vivo dell'Europa. Nonostante la drammatica originalità del razzismo fascista, si deve all'alleato nazista l'identificazione anche degli italiani con gli "ariani".

V. È una leggenda che i sessanta milioni di italiani di oggi discendano da famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

Gli stessi Romani hanno costruito il loro impero inglobando persone di diverse provenienze e dando loro lo status di *cives romani*. I fenomeni di meticciamento culturale e sociale, che hanno caratterizzato l'intera storia della penisola, e a cui hanno partecipato non solo le popolazioni locali, ma anche greci, fenici, ebrei, africani, iberici, oltre ai cosiddetti "barbari", hanno prodotto l'ibrido che chiamiamo cultura italiana. Per secoli gli italiani, anche se dispersi nel mondo e divisi in Italia in piccoli Stati, hanno continuato a identificarsi e ad essere identi-

ficati con questa cultura complessa e variegata, umanistica e scientifica.

VI. Non esiste una razza italiana, ma esiste un popolo italiano. L'Italia come Nazione si è unificata solo nel 1860 e ancora adesso diversi milioni di italiani, in passato emigrati e spesso concentrati in città e quartieri stranieri, si dicono e sono tali. Una delle nostre maggiori ricchezze, è quella di avere mescolato tanti popoli e avere scambiato con loro culture proprio "incrociandoci" fisicamente e culturalmente. Attribuire ad una inesistente "purezza del sangue" la "nobiltà" della "Nazione" significa ridurre alla omogeneità di una supposta componente biologica e agli abitanti dell'attuale territorio italiano, un patrimonio millenario ed esteso di culture.

VII. Il razzismo è contemporaneamente omicida e suicida. Gli Imperi sono diventati tali grazie alla convivenza di popoli e culture diverse, ma sono improvvisamente collassati quando si sono frammentati. Così è avvenuto e avviene nelle Nazioni con le guerre civili e quando, per arginare crisi le minoranze sono state prese come capri espiatori. Il razzismo è suicida perché non colpisce solo gli appartenenti a popoli diversi, ma gli stessi che lo praticano. La tendenza all'odio indiscriminato che lo alimenta, si estende per contagio ideale ad ogni alterità esterna o estranea rispetto ad una definizione sempre più ristretta della "normalità". Colpisce quelli che stanno "fuori dalle righe", i "folli", i "poveri di spirito", i gay e le lesbiche, i poeti, gli artisti, gli scrittori alternativi, tutti coloro che non sono omologabili a tipologie umane standard e che in realtà permettono all'umanità di cambiare continuamente e quindi di vivere. Qualsiasi sistema vivente resta tale, infatti, solo se è capace di cambiarsi e noi esseri umani cambiamo sempre meno con i geni e sempre più con le invenzioni dei nostri "benevolmente disordinati" cervelli.

VIII. Il razzismo discrimina, nega i collegamenti, intravede minacce nei pensieri e nei comportamenti diversi. Per i difensori della razza italiana l'Africa appare come una paurosa minaccia e il Mediterraneo è il mare che nello stesso tempo separa e unisce. Per questo i razzisti sostengono che non esiste una "comune razza mediterranea". Per spingere più indietro l'Africa gli scienziati razzisti erigono una barriera contro "semiti" e "camiti", con cui più facilmente si può entrare in contatto. La scienza ha chiarito che non esiste una chiara distinzione genetica fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte e gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono state assolutamente dimostrate, dal punto di vista paleontologico e da quello genetico, le teorie che sostengono l'origine africana dei popoli della terra e li comprendono tutti in un'unica razza.

IX. Gli ebrei italiani sono contemporaneamente ebrei ed italiani. Gli ebrei, come tutti i popoli migranti (nessuno è migrante per libera scelta ma molti lo sono per necessità) sono sparsi per il mondo ed hanno fatto parte di diverse culture pur mantenendo contemporaneamente una loro identità di popolo e di religione. Così è successo ad esempio con gli Armeni, con gli stessi italiani emigranti e così sta succedendo con i migranti di ora: africani, filippini, cinesi, arabi dei diversi Paesi, popoli appartenenti all'Est europeo o al Sud America ecc. Tutti questi popoli hanno avuto la dolorosa necessità di dover migrare ma anche la fortuna, nei casi migliori, di arricchirsi unendo la loro cultura a quella degli ospitanti, arricchendo anche loro, senza annullare, quando è stato possibile, né l'una né l'altra.

X. L'ideologia razzista è basata sul timore della "alterazione" della propria razza eppure essere "bastardi" fa bene. È quindi del tutto cieca rispetto al fatto che molte società riconoscono che sposarsi fuori, per-

fino con i propri nemici, è bene, perché sanno che le alleanze sono molto più preziose delle barriere. Del resto negli umani i caratteri fisici si alterano più per effetto delle condizioni di vita che per selezione e i caratteri psicologici degli individui e dei popoli non stanno scritti nei loro geni. Il “meticciamento” culturale è la base fondante della speranza di progresso che deriva dalla costituzione della Unione Europea. Un’Italia razzista che si frammentasse in “etnie”, separate come la ex-Jugoslavia sarebbe devastata e devastante ora e per il futuro. Le conseguenze del razzismo sono infatti epocali: significano perdita di cultura e di plasticità, omicidio e suicidio, frammentazione e implosione non controllabili perché originate dalla ripulsa indiscriminata per chiunque consideriamo “altro da noi”.

Enrico Alleva,

*Docente di Etologia,
Istituto Superiore di Sanità, Roma*

Guido Barbujani,

*Docente di Genetica di popolazioni,
Università di Ferrara*

Marcello Buiatti,

*Docente di Genetica,
Università di Firenze*

Laura dalla Ragione,

Psichiatra e psicoterapeuta, Perugia

Elena Gagliasso,

*Docente di Filosofia e Scienze del vivente,
Università di Roma 1, La Sapienza, Roma*

Rita Levi Montalcini,

Neurobiologa, Premio Nobel per la Medicina

Massimo Livi Bacci,

Docente di Demografia, Università di Firenze

Alberto Piazza,

*Docente di Genetica Umana,
Università di Torino*

Agostino Pirella,

*Psichiatra, co-fondatore
di Psichiatria democratica, Torino*

Francesco Remotti,

*Docente di Antropologia culturale,
Università di Torino*

Filippo Tempia,

Docente di Fisiologia, Università di Torino

Flavia Zucco,

*Dirigente di Ricerca,
Presidente Associazione Donne e Scienza,
Istituto di Medicina molecolare,
CNR, Roma*

ALLEGATO B

Per una scuola antirazzista e dell'inclusione

- I principi della nuova convivenza stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, sono la via che ci consente di costruire il futuro, con parità di diritti e di doveri per tutti, attraverso il concorso di tutti coloro che vivono nel nostro paese. Lo sfruttamento, la discriminazione, la xenofobia, l'antisemitismo ed il razzismo verso i "diversi" e verso gli immigrati devono essere banditi con decisione dalla nostra società e la scuola deve contribuire a questo obiettivo.

- La società attuale, di fronte alla sfida rappresentata dalla convivenza delle varie culture, deve essere capace di rendere ciascuna di esse una risorsa per tutti, in direzione di una cultura aperta, come fattore chiave di un'autentica società democratica che cresce sul pluralismo. Il primo passo in questa direzione può essere solo l'avvio di un profondo e vero processo di riconoscimento dell'altro, dell'altro da noi in ogni senso: genere, provenienza, età, cultura, orientamenti sessuali, fede religiosa, progetto di vita, sistema linguistico e semantico, come inizio fondativo di un nuovo patto di cittadinanza, che faccia dell'inclusione e non dell'esclusione il suo codice politico di protezione e di garanzia di tutti i membri della comunità locale, nazionale, sovranazionale.

- Dal dato di fatto della multiculturalità si deve passare all'interculturalità come fine da raggiungere per l'inclusione delle differenze, per la capacità di creare tra di esse ascolto e dialogo.

- L'intercultura (di cui nel 2008 si celebra l'Anno Europeo) deve valere per ogni aspetto e deve far sì che dal pluralismo e dal confronto si sviluppino liberi processi di acculturazione e nasca una nuova cultura di reciproca comprensione e di incontro, nemica di ogni chiusura xenofoba, razzista e di ogni

esclusione.

- Alla base dell'intercultura come nuova forma di esperienza culturale sta l'accoglienza. Un'accoglienza per tutti e per ciascuno, basata su paradigmi innovativi e su pratiche in controtendenza (sia rispetto alla pervasiva violenza epistemica e strutturale della cultura etnocentrica, che alle sempre più frequenti e diffuse forme di violenza intersoggettiva fra giovani, adolescenti e bambini), deve nutrirsi di una profonda adesione concettuale e operativa alla nonviolenza. La nonviolenza, infatti, pur riconoscendo l'esistenza del conflitto, si nutre di un forte potenziale critico nei confronti dell'esistente, modifica l'asimmetria ingiusta dei rapporti, valorizza la cooperazione nei confronti della competizione, smaschera in forme sempre creative i falsi valori della forza, della gerarchia, della sottomissione al potere e della paura.

- Il primo di questi spazi dell'intercultura e della nonviolenza è la scuola: di tutti e democratica. E lo è perché può produrre attivamente intercultura: nelle menti e nelle coscienze e nella stessa vita sociale.

- La scuola deve promuovere comprensione, conoscenza, rispetto e amicizia fra tutti. Questo è il ruolo che le viene attribuito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo di cui nel 2008 si celebra il 60° anniversario. Essa deve essere accessibile e garantire gli stessi livelli di apprendimento, alle stesse condizioni, per tutti i bambini ed i giovani, indipendentemente dal loro status legale, che vivono nei nostri territori, potendo così partecipare alla vita culturale della comunità ed ai benefici del progresso scientifico.

- La scuola italiana deve applicare a pieno la Direttiva europea che chiede agli Stati membri di assicurare misure appropriate affinché tutti i bambini ed i giovani presenti sul loro territorio abbiano la possibilità di ricevere una formazione adeguata e adattata ai biso-

gni di ciascuno, senza discriminazioni (Direttiva del Consiglio 77/486/CEE). Tale obbligo corrisponde a quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica Italiana laddove stabilisce, tra l'altro, che tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge (art. 8) e che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

- La scuola ha a disposizione il curricolo per favorire l'interculturalità, superando ogni etnocentrismo e aprendo i suoi saperi alla mondialità combattendo, così, ogni forma di razzismo. Attraverso il curricolo tutti devono essere posti in condizione di sviluppare le loro competenze, aprendosi a nuovi contesti, all'apprendimento di nuove lingue straniere, di competenze sociali e civili e di una nuova coscienza culturale.

- La scuola ha a disposizione la convivenza democratica per costruire un ethos dell'incontro e del dialogo. Ed è nella e per la convivenza democratica che la scuola si struttura e si organizza. Come scuola dell'autonomia in particolare: capace di darsi prospettive, di operare decisioni, di fissare traguardi collegati ai bisogni e ai fini del "mondo di oggi". Globalizzato, democratico e interculturale.

- La nostra società deve dare ai bambini, anche non italiani, la possibilità di apprendere la nostra lingua prima del loro ingresso nella scuola e, laddove ciò non sia avvenuto, è la scuola stessa a provvedere in tal senso. La formazione posseduta da coloro che appartengono ad altre culture deve essere riconosciuta e valorizzata nella scuola e nel mondo del lavoro, indipendentemente dai contesti e dai paesi in cui è stata conseguita.

- La scuola ha a disposizione, oggi, anche il POF (Piano dell'Offerta Formativa) come mezzo di formazione interculturale con le

sue iniziative di raccordo alla società civile (mostre, meeting, etc.), con le sue attività cultural-formative extracurricolari (musica, teatro, pittura, sport, etc.).

- La scuola deve saper gestire la diversità culturale prodotta dalle migrazioni. La sua organizzazione deve adattarsi alla nuova realtà e riconoscere le diverse norme culturali e religiose di cui sono portatori i bambini ed i giovani. L'alimentazione con le tradizioni e divieti ad essa legati, le consuetudini e i significati simbolici dell'abbigliamento, le festività religiose, il loro rapporto con i grandi temi della nascita, della morte, con la divinità e con i codici etici e comportamentali che ne conseguono, sono tutti temi e strutture culturali di cui le attività educative debbono tener conto all'interno di questa nuova realtà.

- Una scuola che cresce sul patrimonio di tutti i suoi componenti deve gestire con consapevolezza e intenzionalità l'incontro tra "diversi". Per questo ciascuna scuola, ciascuna classe deve disporre di un proprio piano di gestione delle diversità, aggiornato costantemente, attraverso cui collegialmente definire i modi per garantire il dialogo e la convivenza come garanzia della qualità dei processi di apprendimento.

- Dalla scuola, prima di tutto, potrà nascere e crescere quel cittadino nuovo, del Terzo Millennio, che potrà e dovrà nutrirsi di una nuova idea di cittadinanza. Una cittadinanza complessa. A tre dimensioni: locale, nazionale, mondiale. Modello di cittadinanza plurale, ma dialetticamente integrata. Di cui proprio la scuola può dare i fondamenti in ciascuno e per tutti.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.

Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile in 337 lingue sul sito dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei

diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'assemblea generale proclama

la presente Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o

sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.

Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e impar-

ziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

Decisione del Parlamento Europeo del 29 novembre 2007 sull'approvazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea da parte del Parlamento Europeo.

Il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto.

Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati mem-

bri, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea e da quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione Europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

Capo I - Dignità

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile.

Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Capo II

Libertà

Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere.

La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come

il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati").

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capo III - Uguaglianza

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle que-

stioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Capo IV - Solidarietà

Articolo 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le

modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Capo V - Cittadinanza

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,

- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,

- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la

sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43

Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Capo VI - Giustizia

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Capo VII - Disposizioni generali

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52

Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

La Costituzione della Repubblica Italiana

Estratto

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa

non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Statuto della Regione Toscana

Estratto

Art. 3

Principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.

2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.

3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.

4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all'estero alle scelte politiche regionali.

5. La Regione promuove l'effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all'estero.

6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.

Art. 4

Finalità principali

1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;

b) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo;

c) il diritto alla salute;

d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;

e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;

f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di

governo e negli enti pubblici;

g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;

h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;

i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica;

l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente;

o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;

p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;

q) la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni;

s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale;

t) l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale;

u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona;

v) il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte iden-

tità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari;

z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

Art. 55

Commissione per le pari opportunità

1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge.

2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.

3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione.

4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai procedimenti consiliari.

Art. 71

Relazioni internazionali

1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell'interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell'identità toscana.

2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.

**Regio Decreto Legge
19 Aprile 1937, n. 880**

Articolo unico

Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa orientale italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa orientale italiana, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.



Manifesto degli scienziati razzisti 1938*

I. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

II. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

III. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

IV. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituiscono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

V. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

VI. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione Italiana.

VII. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non

* Pubblicato sul *Giornale d'Italia* il 15 luglio 1938 e sulla rivista *La difesa della razza* il 5 agosto 1938

vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

VIII. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte e gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

IX. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

X. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

Dott. Lino Businco,
*Assistente di Patologia Generale
nell'Università di Roma*

Prof. Lidio Cipriani,
*Incaricato di Antropologia
nell'Università di Firenze,
Direttore del Museo Nazionale
di Antropologia ed Etnologia di Firenze*

Prof. Arturo Donaggio,
*Direttore della Clinica Neuropsichiatrica
dell'Università di Bologna,
Presidente della Società Italiana
di Psichiatria*

Dott. Leone Franzì,
*Assistente nella Clinica Pediatrica
dell'Università di Milano*

Prof. Guido Landra,
*Assistente di Antropologia
nell'Università di Roma*

Sen. Nicola Pende,
*Direttore dell'Istituto di Patologia
Speciale Medica dell'Università di Roma*

Dott. Marcello Ricci,
*Assistente di Zoologia
all'Università di Roma*

Prof. Franco Savorgnan,
*Ordinario di Demografia nell'Università
di Roma, Presidente dell'Istituto Centrale
di Statistica*

On. Prof. Sabato Visco,
*Direttore dell'Istituto di Fisiologia Generale del-
l'Università di Roma e Direttore
dell'Istituto Nazionale di Biologia
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Prof. Edoardo Zavattari,
*Direttore dell'Istituto di Zoologia
dell'Università di Roma*

12 SET. 1938 Anno XVI

1362

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia
IMPERATORE D'ETIOPIA

Indic. c. P. 1390

Visita l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926 - TV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del sottosegretario Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistente universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia

nonostante effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A datare dal 16 ottobre 1938 ^{XVI}, tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio: sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938 ^{XVI}.

Art. 5.

En deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di ~~razza~~ razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Ne gli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

art. f.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro dell'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque operetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938.

Mussolini

Mussolini

P. di ...

V. il Guardasigilli

Solmi


Registrato alla Corte dei Conti

Add 12 SET. 1938 Anno XVI

ATTI DEL GOVERNO

Registro *101* *Foglio* *76*

Spavice



Dichiarazione sulla razza

Votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938

Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.

Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

- a. il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
- b. il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
- c. il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
- d. dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

Ebrei ed ebraismo

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri accentuatasi fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica e l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

Il divieto d'ingresso e l'espulsione degli ebrei stranieri

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l'espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

- a. abbiano un'età superiore agli anni 65;
- b. abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

- a. è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
- b. è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
- c. è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
- d. non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana

Nessuna discriminazione sarà applicata, escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana, quando non abbiano per altri motivi demeritato, i quali appartengono a:

1. famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2. famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

3. famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;

4. famiglie dei Caduti per la Causa fascista;

5. famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;

6. famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani;

7. famiglie aventi eccezionali benemerienze che saranno accertate da apposita commissione.

Gli altri ebrei

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

a. essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;

b. essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;

c. essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;

d. prestare servizio militare in pace e in guerra.

L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

1. che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;

2. che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;

3. che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;

4. che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

Cattedre di razzismo

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Alle camice nere

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

Introduzione alla legge regionale 8 giugno 2009, n.29

*Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe
e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana*

La Regione Toscana considera valori irrinunciabili la crescita culturale e la diffusione dell'istruzione nella cittadinanza, considerandoli non solo i mezzi più appropriati per determinare l'elevazione sociale e l'autonomia di pensiero della persona, ma anche gli strumenti per agevolare l'integrazione con le popolazioni immigrate, investendo soprattutto sulle giovani generazioni. Solo facendo studiare assieme i bambini, e con la stessa didattica, senza separazioni tra loro secondo etnie o appartenenze religiose, è possibile renderli cittadini consapevoli dei loro diritti, doveri e responsabilità, e quindi costruire una società del futuro più coesa ed aperta al prossimo. La legge regionale sull'immigrazione ha un obiettivo: garantire ai tanti uomini, donne, famiglie e bambini che vivono nella nostra regione e provengono da più di 40 paesi diversi, una parità sostanziale in merito ai diritti sociali e civili, alle opportunità di integrazione, alle prospettive di miglioramento delle condizioni della propria ed altrui vita.

Sgombriamo subito il campo da un equivoco: i provvedimenti della nostra legge si rivolgono esclusivamente agli immigrati regolari, che vogliamo aiutare a diventare cittadini a tutti gli effetti. Ci rivolgiamo a coloro che lavorano, che pagano le tasse e rispettano le regole. Convinti che favorire la coesione sociale e il rispetto della legalità, attraverso politiche per l'integrazione, è indispensabile per costruire una società più avanzata e capace di crescere dal punto di vista etico, sociale, culturale ed economico. Siamo impegnati a promuovere un nuovo concetto di cittadinanza sociale, fondato sull'appartenenza vera di una persona alla vita di una comunità: vogliamo insomma creare le condizioni per una integrazione partecipe dei cittadini stranieri che hanno scelto la Toscana come terra per vivere. Questo non vuole dire equiparare gli immigrati regolari con gli irregolari, né garantire diritti a chi non ne ha i titoli. A tutti quanti però, compreso chi non è in regola con il permesso di soggiorno, presteremo soccorso in caso di emergenza: non soltanto negli ospedali, ma anche nelle mense e nei dormitori per ripararsi dal freddo. In Toscana non faremo morire nessuno per mancanza di soccorso. Lo faremo perché lo riteniamo giusto e doveroso da un punto di vista etico, ma anche perché lo prevedono le norme del diritto internazionale e della nostra Costituzione. Sapete che nel 2007 in Italia sono state presentate 741mila domande di regolarizzazione? Di queste ne sono state autorizzate solo 170mila. Questo vuol dire che ci sono 571mila lavoratori stranieri che pur continuando a lavorare nelle nostre aziende e nelle nostre case, sono "diventati" irregolari, pur avendo le carte in regola per essere regolarizzati. Solo in Toscana sono state presentate 47mila richieste, ma ne sono state accolte solo 13mila. Il che vuol dire che anche da noi vi sono 34mila irregolari, tra cui molte badanti e lavoratori nell'edilizia, conterie, ecc. Bene, se si ammalano dobbiamo curarli o lasciarli morire? Non abbiamo dubbi.

Noi crediamo che la nostra legge, che garantisce diritti agli immigrati regolari e offre assistenza socio-sanitaria a tutti, sia un valido strumento per rafforzare i diritti e la sicurezza anche dei toscani, sia dal punto di vista sanitario che della coesione sociale. In questo modo, ne sono certo, vivremo tutti meglio e costruiremo una società migliore.

*Claudio Martini
Presidente
della Regione Toscana*

*Gianni Salvadori
Assessore regionale
alle Politiche sociali*

Legge regionale 8 giugno 2009, n. 29

Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana

Preambolo 1

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e finalità della legge

Art. 2 - Ambito soggettivo

Capo II - La "governance" dell'immigrazione

Art. 3 - I soggetti della programmazione

Art. 4 - Strumenti di programmazione

Art. 5 - Piano di indirizzo integrato

per le politiche sull'immigrazione

Art. 6 - Disposizioni sull'accoglienza,

l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana

Preambolo

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;

Visti gli articoli 3, 4 e 59 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2008;

Considerato quanto segue:

1. L'immigrazione di cittadini stranieri nel territorio regionale è un fenomeno costante e strutturale caratterizzante l'attuale fase storica e le prospettive future e inserito nel più ampio scenario nazionale ed internazionale;

2. La presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona;

3. Di fronte alle tendenze indicate occorre promuovere un'azione della Regione da sviluppare nel rispetto delle competenze costituzionali senza invadere le funzioni in materia di immigrazione riservate allo Stato e tese invece a intervenire negli ambiti di specifica competenza regionale attinenti alla creazione delle migliori condizioni per un positivo sviluppo delle relazioni sociali nei territori ormai interessati in maniera globale e diffusa da una significativa e rilevante presenza straniera;

4. Occorre quindi favorire lo sviluppo di efficaci politiche territoriali nei diversi ambiti quali ad esempio l'istruzione, la sanità, il lavoro, l'accesso all'alloggio, inserite in una cornice comune, tese a favorire un processo di positiva integrazione partecipe dei cittadini stranieri nell'obiettivo della costruzione di una comunità plurale e coesa fondata sul contributo di persone di diversa lingua e provenienza e sul rispetto del principio costituzionale di uguaglianza;

5. È necessaria pertanto la creazione di un modello di "governance" che attraverso nuovi strumenti di programmazione basati su una attenta osservazione e analisi del fenomeno migratorio delinei un contesto avanzato per lo sviluppo dei programmi e delle azioni condotte dai diversi settori dell'amministrazione regionale e degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni statali e internazionali e in una relazione di forte integrazione con gli organismi sociali e del terzo settore;

6. In tale contesto essenziale rilievo rivestono la valorizzazione dell'associazionismo straniero e lo sviluppo di nuove modalità di rappresentanza e di partecipazione alla vita della comunità dei cittadini stranieri in particolare attraverso la qualificazione e la diffusione nel territorio dei consigli e delle consulte degli stranieri istituiti presso gli enti locali della Regione.

7. Gli interventi tesi a favorire l'integrazione partecipe dei cittadini stranieri devono essere innanzitutto finalizzati alla rimozione delle disuguaglianze sostanziali collegate a differenze di

lingua e di cultura che ostacolano il godimento dei diritti, la concreta fruizione dei servizi territoriali e una piena e completa vita di relazione;

8. È necessario quindi favorire la diffusione della conoscenza della lingua italiana anche ai fini della promozione di una cittadinanza attiva per lo sviluppo di una nuova società in un contesto di pacifica convivenza tra persone delle più varie origini e nazionalità;

9. Occorre inoltre agevolare l'accesso e la fruizione dei servizi territoriali da parte dei cittadini stranieri attraverso la qualificazione dei mediatori culturali, la formazione degli operatori pubblici e privati sui temi dell'intercultura e l'adeguamento in genere dei servizi a un'utenza pluriculturale;

10. Al fine di promuovere e garantire l'adeguatezza delle politiche di integrazione occorre peraltro considerare le differenze di provenienza, di radicamento, di competenze, di prospettive e aspirazioni di vita dei cittadini stranieri presenti nei nostri territori tali da richiedere interventi mirati e consapevoli da parte delle istituzioni e dei servizi territoriali;

11. Nella considerazione di tali differenze una particolare attenzione è rivolta agli stranieri presenti nel mondo dello studio e della ricerca in grado di fornire un qualificato contributo allo sviluppo dei nostri territori e dei paesi di origine nell'ambito di un processo di circolazione delle conoscenze tale da favorire una complessiva crescita economica e culturale della nostra civiltà;

12. Occorre inoltre considerare la crescente diffusa presenza straniera nel mondo delle imprese a testimonianza di un ormai avanzato processo di integrazione tale da richiedere una peculiare attenzione da parte delle istituzioni tesa a favorire, attraverso la promozione di appositi servizi di informazione e assistenza, positive condizioni di avvio e mantenimento da parte del cittadino straniero di attività economiche inserite in complessi contesti operativi e normativi;

13. Una peculiare attenzione è dedicata alla qualificazione e al rafforzamento delle reti dei servizi attivi nei territori e istituiti in favore delle fasce più deboli della popolazione straniera spinte da una migrazione "forzata" derivante da persecuzioni individuali in paesi ove sono negati i fondamentali diritti e le essenziali garanzie di libertà, da conflitti e profonde crisi interne alle aree di provenienza, da fenomeni criminali quali la tratta degli esseri umani;

14. Attraverso la possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l'esistenza della persona pur se priva di titolo di soggiorno, occorre promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all'uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e dalla sua appartenenza a una determinata entità politica statale;

15. Occorre infine considerare attentamente la complessiva debolezza della condizione dei cittadini stranieri nel loro insieme e occorre quindi promuovere il rafforzamento di una rete di punti informativi, con specifica competenza nelle materie relative ai titoli di soggiorno, integrata con i servizi di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione nonché di una rete di servizi di tutela per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti discriminatori;

Si approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e finalità della legge

1. Per realizzare l'accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.

2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;

b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del "welfare" e dello sviluppo locale;

d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;

e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.

Art. 2 - Ambito soggettivo

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei

diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.

3. Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, "status" di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell'Unione europea ed internazionale.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.

CAPO II

La "governance" dell'immigrazione

Art. 3 - I soggetti della programmazione

1. La Regione, le province, i comuni e le società della salute concorrono, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla programmazione in materia di immigrazione ai sensi della normativa regionale e dell'articolo 4.

Art. 4 - Strumenti di programmazione

1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono il piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, di seguito denominato "piano di indirizzo", di durata pluriennale, ed il documento annuale di intervento.

Art. 5 - Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione

1. Il piano di indirizzo, elaborato ed approvato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è lo strumento di programmazione nel quale sono indicati gli obiettivi strategici regionali che attuano e precisano gli indirizzi espressi nel programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di immigrazione. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali ed ha la validità corrispondente a quella del PRS.

2. Gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento del piano di indirizzo sono definiti attraverso le conferenze di programmazione, di cui all'articolo 6, e la concertazione con le istituzioni locali e le formazioni sociali prevista dall'ordinamento regionale.

3. Il piano di indirizzo definisce:

- a) gli obiettivi strategici da perseguire e i fattori di rischio da contrastare;
- b) le priorità di intervento, anche considerando quelle definite all'articolo 7, comma 6, della l.r. 41/2005;
- c) il quadro dei progetti speciali, innovativi, di ricerca e di sperimentazione, incluse le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una piena cittadinanza sociale e al contrasto di ogni forma di discriminazione;
- d) le risorse per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c), nonché l'ambito territoriale di attuazione ritenuto più appropriato.

Art. 6 - Disposizioni sull'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana

1. Il documento annuale di intervento, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, è uno strumento di attuazione degli obiettivi stabiliti nel piano di indirizzo.

2. Il documento annuale di intervento costituisce altresì uno strumento di verifica e controllo degli interventi posti in essere, degli strumenti e delle strategie scelti per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello locale e regionale.

3. Il documento annuale di intervento costituisce inoltre uno strumento di analisi della presenza degli stranieri e dell'evoluzione del fenomeno migratorio.

4. Il documento annuale di intervento contiene inoltre in un apposito allegato:

- a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell'amministra-

zione regionale;

- b) l'analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;

- c) l'individuazione di possibili interventi della Regione all'interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.

5. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla l.r. 41/2005; a tal fine il piano di indirizzo ed il documento annuale di intervento si integrano e si coordinano con il piano sanitario sociale integrato regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e forniscono indicazioni per la redazione degli altri strumenti programmatori regionali.

6. Il piano di indirizzo fornisce inoltre indicazioni per la redazione degli strumenti programmatori locali tra i quali i piani integrati di salute.

7. Al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione degli enti istituzionali e del terzo settore coinvolti nelle politiche dell'immigrazione.

8. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità di organizzazione che ogni conferenza regionale deve rispettare, anche al fine di favorire un adeguato coinvolgimento dei soggetti sociali ed istituzionali interessati. I risultati delle conferenze regionali sono valutati ai fini della redazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento.

9. Le conferenze regionali possono essere organizzate anche dagli enti locali, in ragione della particolare vocazione territoriale nonché dei progetti realizzati.

10. La Giunta regionale può convocare periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione di cui al presente articolo.

11. La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni. Si raccorda inoltre con i consigli territoriali per l'immigrazione, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), presenti nel territorio regionale.

12. La Regione, nell'ambito degli interventi della pianificazione delle attività internazionali, sostiene la realizzazione di programmi e progetti volti a promuovere la formazione professionale e l'imprenditoria straniera nei paesi d'origine, anche realizzate a seguito del rientro volontario degli stranieri presenti sul territorio regionale.

13. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno migratorio nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle politiche sull'immigrazione sono svolte tramite l'osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 40 della l.r. 41/2005.

14. L'osservatorio sociale regionale sulla base di intese, accordi o altri atti può sviluppare rapporti di collaborazione con gli osservatori operanti a livello nazionale e locale nonché con istituti pubblici e privati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 13.

15. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, attraverso la rete telematica regionale toscana, promuove la messa in rete delle banche dati regionali disponibili sul fenomeno migratorio e lo sviluppo delle necessarie connessioni telematiche

in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana").

16. Al fine di favorire l'attuazione della presente legge, ed in particolare l'elaborazione del piano di indirizzo e del documento annuale di intervento, è istituito un comitato per le politiche dell'immigrazione.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto in materia di parità di genere nell'articolo 1, comma 1 bis, lettera b) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materie di nomine) è composto da:

- a) assessore competente in materia con funzioni di presidente, o un suo delegato;
- b) tre rappresentanti dei comuni, un rappresentante delle province ed un rappresentante delle comunità montane, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- c) tre rappresentanti di associazioni del terzo settore designati dalle rispettive conferenze e consulte regionali;
- d) tre rappresentanti dei consigli e delle consulte degli stranieri designati dai presidenti e vicepresidenti degli stessi consigli e consulte istituiti presso gli enti locali;
- e) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello regionale;
- f) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

18. I rappresentanti di cui al comma 17, lettere e) ed f) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 49/1999.

19. Il comitato è validamente costituito quando sono designati almeno i due terzi dei componenti di cui al comma 17, lettere da b) ad f).

20. La Giunta regionale con propria deliberazione da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dagli uffici della Regione.

21. Alle sedute del comitato è invitato un delegato del Rappresentante dello Stato nella Regione Toscana. In relazione alla particolarità dei temi trattati possono essere invitati rappresentanti di altri uffici periferici statali o di amministrazioni del territorio e di altri organismi sociali.

22. La partecipazione alle sedute del comitato avviene a titolo gratuito. Ai componenti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato, è corrisposto un rimborso spese definito secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

23. La Regione promuove e sostiene la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti in Toscana muniti di regolare titolo di soggiorno in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 72 dello Statuto, in particolare promuovendo l'estensione ad essi del diritto di voto.

24. La Regione favorisce lo sviluppo delle associazioni di cittadini stranieri in armonia con le finalità e con il principio di sussidiarietà sociale affermati nello Statuto.

25. La Regione promuove intese per la diffusione della presenza dei consigli e delle consulte degli stranieri presso gli enti locali e per la loro qualificazione anche attraverso lo sviluppo di modalità omogenee di funzionamento, nella prospettiva della crescita di nuove forme di rappresentanza e di partecipazione dei cittadini stranieri.

26. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri, al fine di favorire l'accesso al servizio civile regionale.

27. La Regione promuove lo sviluppo della comunicazione interculturale con i cittadini stranieri presenti sul territorio muniti di regolare titolo di soggiorno in particolare con i seguenti interventi:

a) l'insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;

b) l'elaborazione di modelli regionali di protocolli di accoglienza plurilingue per le scuole e per i luoghi di lavoro;

c) la qualificazione degli insegnanti di italiano come seconda lingua e dei mediatori linguistici e culturali;

d) lo sviluppo delle competenze interculturali nei servizi pubblici e privati;

e) la promozione di iniziative artistiche, culturali, ricreative e sportive per facilitare le occasioni di incontro e di scambio con particolare attenzione alle donne straniere ;

f) il sostegno al mantenimento della lingua e della cultura d'origine;

g) la promozione e la valorizzazione della presenza dei cittadini stranieri nei mezzi di comunicazione e la valorizzazione degli stessi mezzi come strumenti di integrazione.

28. La Regione promuove l'edilizia abitativa sociale per la salvaguardia della coesione sociale e per la riduzione degli svantaggi di individui o di gruppi nell'accesso ad un abitare adeguato; promuove inoltre azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i cittadini stranieri.

29. I cittadini stranieri destinatari della presente legge accedono ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa vigente in materia.

30. La Regione in collaborazione con gli enti locali promuove la qualificazione e la messa in rete delle associazioni e degli organismi del terzo settore che si occupano di mediazione sociale nella ricerca di soluzioni abitative, al fine di rafforzare le opportunità di inclusione dei cittadini stranieri in condizioni di marginalità.

31. La Regione sostiene gli enti che provvedono alla realizzazione di soluzioni abitative di accoglienza, anche temporanee, destinate a cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno sprovvisti di un' autonoma sistemazione abitativa ed alla gestione di residenze e pensionati, ai sensi dell' articolo 40, comma 4, del d.lgs. 286/98 e della normativa regionale vigente in materia.

32. La Regione sostiene interventi e progetti speciali per promuovere la convivenza interculturale e ridurre i fattori di rischio nelle comunità urbane e rurali. I progetti possono essere integrati con gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana).

33. Nell' ambito delle finalità di cui al comma 32, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove lo sviluppo di specifici servizi di mediazione sociale che operino, nel quadro tracciato dalle raccomandazioni del Consiglio d' Europa, nella direzione della prevenzione e della rimozione dei micro conflitti derivanti da differenze di carattere culturale con il perseguimento di soluzioni pacifiche e condivise.

34. La Regione garantisce ai cittadini stranieri, in regola con le disposizioni sull' ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, il diritto alle prestazioni e ai servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005.

35. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5, comma 4, della l.r. 41/2005, tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali, secondo le modalità definite dal piano di indirizzo.

36. La Regione promuove e sostiene il diritto alla salute dei cittadini stranieri, come diritto

fondamentale della persona, nell' ambito di quanto previsto dal d.lgs. 286/1998.

37. La Giunta regionale emana direttive alle aziende sanitarie affinché queste:

a) adottino protocolli operativi condivisi e misure organizzative uniformi sul territorio finalizzati a rendere concretamente fruibili in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale;

b) sviluppino specifici interventi informativi destinati ai cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l' accesso ai servizi sanitari e socio sanitari anche in collaborazione con soggetti del terzo settore.

38. La Regione promuove inoltre:

a) l' adozione di strumenti epidemiologici per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici dei cittadini stranieri;

b) lo sviluppo di interventi informativi per favorire l' accesso ai servizi, nonché di specifiche iniziative d' informazione e di educazione alla salute nei luoghi di lavoro e su temi relativi alla salute collettiva;

c) l' utilizzo dei mediatori culturali nei servizi di primo accesso alle prestazioni sanitarie;

d) lo sviluppo di politiche di formazione sulla normativa vigente in tema di salute per gli stranieri e sul tema dell' intercultura per il personale socio sanitario, medico e paramedico nonché l' adattamento dei servizi socio sanitari ad un' utenza pluriculturale.

e) l' adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei cittadini stranieri, anche per quanto previsto dall' articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

39. La Regione, in coerenza con la legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), promuove iniziative di

sensibilizzazione ed ogni altra azione per la prevenzione ed il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile con la partecipazione in particolare delle comunità di cittadini stranieri provenienti dai paesi dove sono esercitate tali pratiche.

40. La Regione promuove l'integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso la diffusione della conoscenza della lingua italiana, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3.

41. La Regione promuove intese con l'ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire i seguenti obiettivi:

a) la frequenza scolastica e l'effettivo pieno esercizio del diritto allo studio dei minori stranieri;

b) l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri anche attraverso l'elaborazione di appositi protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, le famiglie e gli operatori;

c) la formazione del personale della scuola attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale;

d) il coordinamento, in collaborazione con gli enti locali, dei servizi di mediazione culturale e linguistica;

e) la promozione del pieno accesso ai servizi per l'infanzia con attenzione alle diversità linguistiche e culturali.

42. La Regione favorisce l'accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo.

43. La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi.

44. La Regione promuove azioni volte a facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro per i cittadini stranieri; a tal fine, promuove anche, in conformità con la normativa

statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, e con il terzo settore, per favorire l'ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro.

45. La Regione promuove e favorisce l'accesso e la fruizione dei servizi per l'impiego da parte dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno.

46. La Regione promuove, in conformità alla normativa statale, protocolli di intesa con le università e con le amministrazioni statali interessate ed ogni altra azione finalizzata al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali dei cittadini stranieri.

47. La Regione riconosce, nell'ambito del sistema regionale delle competenze e con le modalità previste dalla normativa regionale, le competenze acquisite nei paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana.

48. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto della legislazione statale vigente, promuove il sostegno ed il coordinamento di una rete regionale di sportelli informativi per le seguenti finalità:

a) il supporto ai cittadini stranieri nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno, la richiesta di cittadinanza;

b) il pieno accesso dei cittadini stranieri alla rete dei servizi territoriali;

c) il potenziamento dei servizi di mediazione culturale e interpretariato.

49. La rete regionale di sportelli informativi si avvale della rete telematica regionale toscana, cura la standardizzazione delle procedure, la formazione e la qualificazione degli operatori, l'accesso telematico alle informazioni e alla modulistica, anche multilingue, e si raccorda con i punti di accesso informativi già presenti sul territorio o in via di sperimentazione. La Regione favorisce inoltre l'integrazione degli sportelli della rete regionale con i modelli di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione

e con i punti di accesso assistito alla rete telematica (PAAS) previsti dalla l.r. 1/2004.

50. Gli sportelli informativi possono essere gestiti da enti locali, dalle organizzazioni no profit, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro.

51. La rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione.

52. I cittadini stranieri sul territorio regionale muniti di regolare titolo di soggiorno possono avvalersi della attività di assistenza e consulenza del difensore civico regionale nei casi previsti dalla normativa vigente. Il difensore civico si raccorda con la Giunta regionale nei casi di discriminazione di cui al comma 69.

53. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove interventi volti a favorire:

a) l'assistenza religiosa nei luoghi di detenzione e di pena, nelle strutture ospedaliere e di cura a richiesta degli interessati;

b) l'assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri;

c) la professione del culto in luoghi adeguati;

d) l'assegnazione di spazi per la macellazione rituale nel rispetto della normativa vigente;

e) il rispetto delle norme alimentari previste dalle diverse tradizioni religiose nelle mense pubbliche;

f) lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali per l'esame di possibili intese finalizzate a consentire l'osservanza nei luoghi di lavoro delle prescrizioni rituali e delle festività previste dalle differenti tradizioni religiose.

54. La Regione favorisce l'adozione di apposite misure volte a facilitare il rimpatrio delle salme dei cittadini stranieri indigenti nel paese di origine.

55. La Regione promuove interventi specifici a favore di cittadini stranieri vulnerabili, in particolare:

a) promuove intese finalizzate a favorire l'accesso al medico pediatra ai minori non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno;

b) garantisce alle cittadine straniere la tutela della gravidanza e della maternità, promuovendo servizi socio sanitari nel rispetto delle differenze culturali;

c) promuove per le cittadine straniere madri che risultino prive di una rete familiare di sostegno, l'accesso ad interventi di assistenza nella cura dei minori che possono consentire loro lo svolgimento dell'attività lavorativa;

d) garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi "status";

e) garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale al cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per assistenza di minore, previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare).

f) promuove e favorisce l'accesso dei cittadini stranieri disabili ai servizi socio sanitari previsti dalla normativa regionale.

56. La Regione promuove il coordinamento degli interventi e dei progetti di accoglienza ed integrazione a favore dei minori stranieri non accompagnati e li raccorda con le azioni previste dall'articolo 53 della l.r. 41/2005.

57. Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza, integrazione e autonomia idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti, nonché l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi, la Regione promuove in collaborazione con gli enti locali, anche tramite i "centri affidi" presenti nel territorio regionale, progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni di tutela e affidamento.

58. La Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione, nonché di supporto al rientro volontario e al reinserimento nei paesi di origine, rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 ed all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).

59. Per gli interventi di cui al comma 58 la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene inoltre azioni di comunicazione sociale e di informazione in materia di sfruttamento e tratta.

60. La Regione promuove interventi a favore dei detenuti stranieri, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, nonché a tutela della salute degli stessi.

61. La Regione prevede inoltre interventi specifici a favore dei minori stranieri di cui all'articolo 18, comma 6, del d.lgs. 286/1998.

62. La Regione riconosce, come azione positiva per l'integrazione, il rafforzamento anche attraverso accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio di strumenti di sostegno all'imprenditoria immigrata al fine di:

a) informare ed assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno sugli adempimenti richiesti per l'avvio e lo sviluppo di un'attività in proprio e sulle opportunità di finanziamento;

b) assistere il cittadino straniero munito di regolare titolo di soggiorno nella valutazione delle opportunità, degli strumenti e delle risorse disponibili per avviare e sviluppare l'impresa.

63. La Regione, nel quadro delle finalità indicate al comma 23, promuove l'incontro tra gli imprenditori stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno e le associazioni imprenditoriali come contributo effettivo all'integrazione.

64. La Regione garantisce la parità di accesso degli studenti stranieri, ai servizi regionali per il diritto allo studio.

65. La Regione sostiene la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, sia per il territorio regionale che per i paesi di provenienza. Per la realizzazione di tali scopi la Regione favorisce:

a) la creazione e la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori non comunitari;

b) la stipula di accordi con i soggetti territoriali pubblici e privati per incrementare gli alloggi destinati a soggetti ad alta qualificazione;

c) l'attrazione di studenti e studiosi stranieri nel territorio regionale mediante la diffusione delle informazioni anche attraverso canali telematici, il raccordo con gli istituti culturali all'estero ed il coordinamento con le università.

66. La Regione, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, promuove con appositi programmi la mobilità in entrata dei ricercatori di paesi terzi; a tal fine, favorisce la stipula di convenzioni di accoglienza di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per ricerca scientifica).

67. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura.

68. Per realizzare gli interventi di cui al comma 67, la Regione:

a) svolge un'azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;

b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;

c) promuove la formazione degli operatori;

d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;

e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;

f) promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale.

69. La Regione, in collaborazione con province, comuni e con le organizzazioni del terzo settore, adotta misure contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nell'ambito delle politiche di contrasto contro tutte le forme di discriminazione.

70. Al fine del comma 69 la Giunta regionale assolve ai seguenti compiti:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori attraverso la costruzione di una rete di soggetti finalizzata alla rilevazione dei casi e si raccorda con la consigliera regionale di parità e le consigliere provinciali di parità nei casi di discriminazione in ambito lavorativo, con il difensore civico regionale e con la rete dei difensori civici locali nei casi di discriminazione in cui vengano presi in esame anche il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;

b) coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell'ambito di progetti nazionali o dell'Unione europea;

c) favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) che operano a livello territoriale;

d) acquisisce tutti i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione in collaborazione con l'osservatorio sociale regionale;

e) promuove interventi formativi e campagne informative, anche all'interno delle scuole, in

tema di discriminazione ed in particolare relativamente all'accesso al mercato del lavoro;

f) attiva i servizi sociali e gli altri servizi territoriali locali per la tutela delle vittime di discriminazione che versino in situazione di grave vulnerabilità.

71. Le risorse per l'attuazione delle politiche di cui al presente articolo sono definite in via ordinaria dalle rispettive normative di settore e dai corrispondenti strumenti di programmazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

72. Le ulteriori risorse regionali per l'attuazione dei progetti speciali di cui all'articolo 5, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, dal piano di indirizzo. Per gli anni 2009 e 2010 tali risorse trovano copertura, senza oneri aggiuntivi, sulla UPB n. 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti" del bilancio pluriennale, mediante contestuale rimodulazione del piano integrato sociale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 ottobre 2007 n. 113.

73. Gli oneri derivanti dall'elaborazione di strumenti di programmazione di cui all'articolo 4, dall'organizzazione delle conferenze regionali di programmazione di cui al comma 7, dal funzionamento del comitato di cui al comma 16, dalle spese per le attività regionali contro le discriminazioni di cui al comma 70, sono stimati in euro 140.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e trovano copertura sulla UPB n. 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo – spese correnti" del bilancio pluriennale.

74. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

75. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

76. La relazione di cui al comma 75 illustra in particolare:

a) il livello di attuazione delle azioni positive per l'integrazione;

b) il livello di attuazione degli interventi a favore dei soggetti vulnerabili;

c) il livello di attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri nell'ambito delle azioni per il diritto allo studio, la ricerca e l'impresa;

d) il livello di attuazione delle azioni regionali contro le discriminazioni.

e) la situazione e l'andamento del fenomeno migratorio in Toscana, sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio di cui al comma 13.

77. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

78. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 marzo 1990, n. 22 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana).

